



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 11/01/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 20.4.2018, preceduto da reclamo del 19.12.2017, il ricorrente espone di essere titolare di un conto corrente presso l'intermediario resistente. Riferisce di aver emesso, in data 20.9.2017, un assegno bancario per l'importo di € 1.438,00, presentato per l'incasso presso altro intermediario il 21.9.2017, e che, per una mera dimenticanza, il conto corrente, alla data dell'incasso, risultava privo della provvista sufficiente per il pagamento dell'assegno.

Riferisce inoltre di essere stato contattato telefonicamente dalla filiale dell'intermediario convenuto solo in data 28.9.2017, che gli rappresentava l'esigenza di coprire l'assegno, e di essersi recato prontamente in filiale ove versava la somma corrispondente all'importo del titolo. Precisa che, tuttavia, nessuno lo informava né della necessità di pagare anche una sanzione del 10% del valore dell'assegno ed i relativi interessi né dell'apertura della pratica presso la Centrale di allarme interbancaria (CAI).

Rappresenta di essere stato contattato il 7.12.2017, quando era trascorso ben più di un mese, da tre istituti bancari con cui intrattiene rapporti sia personali che quale amministratore di società, i quali chiedevano delucidazioni in merito all'esistenza di una segnalazione presso la CAI. Uno di essi gli comunicava il proprio recesso dai rapporti di conto corrente in essere, fra cui uno dedicato all'esecuzione di un importante contratto pubblico, rivestendo esso l'incarico di direttore dei lavori di realizzazione del nuovo asse viario fra due regioni italiane.



Aggiunge di essersi recato in pari data presso la filiale dell'intermediario resistente, ove gli veniva confermata l'applicazione della sanzione di € 154,00 – che saldava immediatamente *brevi manu* – e di essere stato iscritto presso la CAI come cattivo pagatore, con conseguente revoca di sistema dell'autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi dall'iscrizione.

Fa riferimento all'art. 8 della legge n. 386/90, ove si prevede, in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista, l'obbligo del pagamento dell'importo dell'assegno oltre agli interessi e alla penale al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 2 della legge. Fa inoltre riferimento al successivo art. 9, ove si precisa che “1. *In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis. 2. L'iscrizione è effettuata:...b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.*”.

Afferma che l'iscrizione nell'archivio di cui all'art. 10-bis è prevista unicamente in ipotesi di mancato pagamento dell'assegno e non anche per il mancato o tardivo pagamento degli interessi e della penale.

Chiede pertanto la cancellazione della segnalazione in CAI.

Con le controdeduzioni l'intermediario resistente conferma che l'assegno emesso dal ricorrente veniva respinto in prima presentazione, in data 22.9.2017, per mancanza di fondi, e veniva successivamente pagato il 28.9.2017, senza che il ricorrente corrispondesse né l'importo della sanzione, pari al 10% del valore dell'assegno né le spese e gli interessi;

Provvedeva pertanto ad inviare lettera di preavviso di segnalazione in CAI, ai sensi dell'art. 10-bis, della legge n. 386/90, tramite apposita raccomandata del 29.9.2017, nella quale era chiaramente precisato che il cliente avrebbe dovuto dare prova del pagamento della penale e degli interessi entro il 4.12.2017. Riferisce che detta raccomandata è stata ricevuta il 4.10.2017, ma che solo il 7.12.2017 il ricorrente effettuava il deposito vincolato ai sensi della legge 386/90, quando il termine ultimo per il pagamento era scaduto.

Precisa che non è stato quindi possibile provvedere alla cancellazione dell'iscrizione in CAI, in quanto l'art. 8 della legge 386/90 subordina espressamente la mancata applicazione delle sanzioni amministrative al pagamento dell'assegno, degli interessi, delle spese e della penale entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo. Atteso il mancato pagamento degli interessi e della penale entro il termine di legge, ed in presenza del corretto invio della lettera di preavviso al traente, non poteva che eseguire l'iscrizione, che costituisce un preciso obbligo dell'intermediario ai sensi della normativa vigente.

Chiede quindi che il ricorso sia rigettato, stante la correttezza del proprio operato.

DIRITTO

La decisione sulla controversia in esame va assunta alla luce delle previsioni della legge n. 386 del 15.12.1990, come successivamente modificata, in tema di “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 386/1990, le sanzioni amministrative previste in caso di emissione di assegno senza provvista “*non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.*”. Il terzo comma di tale articolo dispone che



“La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 della legge 386/1990, l’iscrizione ai fini della revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni è effettuata *“... nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine (di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo) senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento ...”*.

Infine, ai sensi dell’art. 9-bis di tale legge, *“1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell’art. 8 senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.”*

Si osserva inoltre che secondo l’art. 10 della citata legge *“Il trattario che omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio..., è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 (lire venti milioni) per ogni assegno”.*

Infine la Banca d’Italia, con la roneata n. 166009 del 11.7.2003, ha precisato che *“A partire dal momento in cui si perfeziona l’illecito, l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa e la “revoca di sistema” possono essere evitate solo dando prova del pagamento tardivo del titolo, secondo le modalità e nei termini fissati dall’art. 8 della richiamata legge 386/90”.*

Ricordate le principali disposizioni applicabili alla questione per cui è controversia, si segnala che l’ABF si è pronunciato più volte sul mancato rispetto delle prescrizioni in tema di preavviso di iscrizione in CAI evidenziando che tale preavviso deve specificare che, nel caso in cui il cliente non dia tempestiva prova dell’intervenuta regolarizzazione del titolo, il suo nominativo sarà segnalato in CAI e gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1327 del 26.04.2012).

Nel caso di specie la parte ricorrente ha emesso l’assegno, risultato privo di provvista, in data 20.9.2017 ed ha fornito prova del pagamento dell’importo facciale dell’assegno, in data 28.9.2017.

L’intermediario resistente ha provveduto a inoltrare al ricorrente, tramite raccomandata A/R, il preavviso di iscrizione, datato 29.9.2017, ove veniva indicato il 4.12.2017 quale termine per la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento tardivo (inclusivo, oltre all’importo dell’assegno, degli oneri accessori a titolo di penale e interessi legali), evidenziando le conseguenze derivanti dalla mancata presentazione. L’intermediario resistente ha prodotto prova dell’avvenuta ricezione del preavviso in data 4.10.2017.

La documentazione prodotta dallo stesso ricorrente in merito agli oneri accessori evidenzia che il relativo pagamento, per l’importo di € 154,00, è stato effettuato il 7.12.2017, quindi oltre il termine fissato per il 4.12.2017.

In tale contesto l’intermediario era tenuto, in base alle disposizioni in materia, ad effettuare l’iscrizione in CAI. Si aggiunge che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.M. del 7.11.2001, n. 458, i dati identificativi personali iscritti in CAI a seguito della revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 della legge n. 386/90, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge, restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.

Tali dati sono eliminati dall'archivio decorso il termine di permanenza dell'iscrizione.

Il ricorso è pertanto respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO